

CONTRATTO D'APPALTO

**FORNITURA DA GROSSISTI DI SPECIALITA' MEDICINALI, MEDICINALI EQUIVALENTI,
FARMACI DA BANCO, PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E DISPOSITIVI
MEDICI PER LE FARMACIE AGEK - LOTTO 1: CIG 889688341C**

CONTRATTO DI APPALTO

fra

AGEC – di seguito denominata Stazione Appaltante - con sede in Via E. Noris 1 – 37121 – Verona (Cod. Fisc. 80028240234 – P.IVA 02769110236), nella persona del Direttore Generale Ing. Marco Peretti,

e

CEF – COOP. ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. - di seguito denominata Appaltatore - con Sede Legale in Via A. Grandi n. 18 – 25125 Brescia (BS) – (Cod. Fisc./P.IVA 00272680174) legalmente rappresentata dal Dott. Vittorino Losio in qualità di Legale Rappresentante;

premesse che

- In data 16/09/2021 con Prot.n. 0021956/2021 veniva pubblicato il bando per l'affidamento della fornitura da grossisti di specialità medicinali, medicinali equivalenti, farmaci da banco, prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici per le farmacie AGECEC – Lotto 1 CIG: 889688341C - Lotto 2 CIG: 8896916F54 con un valore posto a base di gara per la durata di mesi 24 di € 25.000.000,00 oltre IVA così suddiviso:
 - Lotto 1 - € 15.000.000,00 oltre IVA soggetto a ribasso d'asta
 - Lotto 2 - € 10.000.000,00 oltre IVA soggetto a ribasso d'asta
- Per il Lotto 1, CEF S.C.R.L. presentava la miglior offerta;
- AGECEC, con nota prot. n. 30365 del 14/12/2021 comunicava a **CEF S.C.R.L.** l'aggiudicazione e richiedeva la documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- AGECEC verificava il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 di **CEF S.C.R.L.** come da nota prot.n. 2184 del 31/01/2022;
- Relativamente alla verifica del rispetto degli obblighi di cui alla L.68/99 effettuata tramite il portale Sintesi della Regione Lombardia in data 02/12/2021 e in data 20/01/2022 e per la quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro, essendo trascorsi inutilmente oltre 30 giorni, è possibile procedere con la sottoscrizione del contratto apponendo apposita clausola risolutiva (art. 17/bis L.241/1990);
- Relativamente all'Informativa Antimafia, ai sensi dell'Art. 3 co. 2 del D.L. 76/2020, è stata rilasciata "liberatoria provvisoria" e tale liberatoria consente di stipulare contratti sotto condizione risolutiva;
- pertanto si procede alla stipula del presente contratto inserendo la clausola risolutiva che prevede la risoluzione automatica del vincolo contrattuale ove, successivamente alla stipula, emergano, dall'esito delle verifiche sopra specificate, motivi ostativi;

- Il presente contratto è regolato, oltre che dalla normativa vigente, dalla documentazione allegata e di seguito elencata:
 - CSDP Capitolato (Allegato 1)
 - CME Computo Estimativo Lotto 1 (Allegato 2)
 - EPU Elenco Prezzi Unitari (Allegato 3)
 - EF Elenco Farmacie (Allegato 4),
 - ST Specifiche Tecniche (Allegato 5)
 - MCP Modello Certificato Pagamento (Allegato 6)
 - STTM Specifiche Tecniche Tracciato Mancanti (Allegato 7)
 - Offerta economica (Allegato 8)
 - Cauzione definitiva (Allegato 9)
 - Polizza RCT (Allegato 10)
 - Dichiarazione dei flussi finanziari (Allegato 11)
 - DGUE (Allegato 12)
 - Clausole vessatorie (Allegato 13)
 - Patto d'integrità (Allegato 14)
 - F23 – pagamento imposta di bollo (Allegato 15)

tutto ciò premesso

che unitamente agli atti ed ai documenti di gara e agli allegati formano parte integrante del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nel contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara sopra richiamati e prodotti da AGECEC prevarranno su quelli prodotti dal Concessionario, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate unicamente per volontà congiunta di AGECEC e del Concessionario, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso.

Art. 2 – Oggetto e affidamento della fornitura

La Stazione Appaltante affida a CEF S.C.R.L., che si obbliga, la fornitura di specialità medicinali, medicinali equivalenti, farmaci da banco, prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici – Lotto 1, per le farmacie AGECEC site nel territorio del Comune di Verona, per avere presentato la migliore offerta. (Allegato 8).

L'oggetto della fornitura è meglio descritto all'art.1.1 del CSDP a cui si rimanda.

Art. 3 - Importo e durata del contratto

Il valore del contratto è pari ad € 9.349.196,69 oltre IVA ed è stato determinato in base a quanto offerto in gara per ciascuna categoria merceologica.

La durata del contratto è di anni 2 decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della fornitura con opzione di rinnovo, a scelta di AGECE, per ulteriori anni 1 alle medesime condizioni contrattuali. AGECE eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'Appaltatore si obbliga ad accettare l'eventuale rinnovo che venisse disposto da AGECE. Oltre alla suddetta facoltà, AGECE potrà disporre, al solo fine di assicurare la continuità della fornitura, una proroga tecnica del contratto per il periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per consentire l'esperimento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto, che cesserà - in difetto di rinnovo o proroga tecnica della fornitura - senza necessità di disdetta o preavviso.

Fatte salve le possibili opzioni di rinnovi e proroga previste, il contratto sarà da ritenersi comunque scaduto, a scelta di AGECE, alternativamente al raggiungimento del predetto periodo di durata o alla copertura del suo ammontare se antecedente.

AGECE si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino ad un massimo di ulteriori quattro mesi, qualora alla scadenza naturale del contratto non fosse stato coperto il suo ammontare. Per quanto non indicato si rimanda all'art.1.2 del CSDP.

Art. 4 – Fatturazione e pagamenti

Fatto salvo quanto specificatamente previsto in tema di contabilizzazione all'art. 1.3 del CSDP, il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fatture, a cadenza mensile, previa verifica del DURC. Le fatture saranno liquidate a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.

A pena di nullità assoluta del contratto di appalto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'Appaltatore ha rilasciato dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari in data 27/12/2021. (All.11)

Art. 5 – Cauzione definitiva e assicurazioni

L'Appaltatore, conformemente a quanto previsto dall'art. 1.4 del CSDP a cui si rimanda per quanto non riportato, ha rilasciato polizza fideiussoria n. 2340938 della Coface, Ag. 073/002 di € 467.460,00 (All.9) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dal CSDP, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che AGECE dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Appaltatore a causa di

inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura. Resta salvo per AGECE l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore ha inoltre presentato copia della polizza Responsabilità Civile Terzi n. 45702304 della UnipolSai (All.10), con un massimale pari ad almeno € 5.000.000,00 per sinistro a copertura di eventuali danni causati nell'esecuzione della fornitura.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. (richiamo all'art.1.6 del CSDP).

Art. 7 – Subappalto

Il subappalto non è ammesso in quanto non dichiarato in sede di partecipazione alla gara. (All.12)

Art. 8 – Divieto di cessione del contratto

L'Appaltatore non può cedere il contratto senza la preventiva autorizzazione di AGECE. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore, fermo restando il diritto di AGECE al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Si rimanda all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 per quanto non riportato (Art.1.11 del CSDP).

Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, in caso di fallimento dell'Appaltatore, AGECE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria. (vedi Art.1.12 del CSDP).

Art. 10 – Penali

Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile ad AGECE o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, AGECE si riserva la facoltà di applicare, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penali per ogni evento e per ogni singola farmacia:

- a) Ritardo nella consegna: nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla farmacia venga effettuata con un ritardo, non giustificato da causa di forza maggiore, superiore di due ore rispetto al termine massimo previsto, verrà comminata una penalità pari a € 150,00. Nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, verrà comminata una penalità corrispondente a € 300,00.
- b) Mancanti: in caso di indisponibilità di uno o più prodotti all'atto dell'ordine, la Farmacia provvederà il giorno stesso all'acquisto dei prodotti reperibili su libero mercato, imputando

all'Appaltatore il maggior costo rilevato dallo scarico del DDT elettronico, con esclusione dei prodotti presenti nella lista medicinali carenti pubblicata periodicamente da AIFA. Entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata eseguita la fornitura verrà reso disponibile sul server FTP, come da Allegato E al CSA, il riepilogo mensile delle differenze di costo riscontrate, a cui seguirà fattura cumulativa mensile.

- c) Consegna di farmaci e parafarmaci con termini di validità inferiori ai 4 mesi verrà comminata una sanzione pari a € 50,00.
- d) Consegna di farmaci e parafarmaci revocati, scaduti, sospesi o dichiarati invendibili per provvedimento delle autorità competenti: sarà comminata una sanzione pari a € 500,00 per ogni evento.
- e) Consegna di farmaci e parafarmaci in difformità alle prescrizioni in materia di conservazione a temperatura controllata: sarà comminata una sanzione pari a € 200,00 per ogni evento.
- f) Per i punti c), d), ed e), oltre all'applicazione delle penalità, è facoltà di AGECE denunciare alle autorità competenti i fatti contestati.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ad una nuova corretta consegna della merce alle farmacie nel minor tempo possibile. Resta inteso che la merce non vendibile dovrà essere ritirata e sarà accompagnata da regolare documento di trasporto con il dettaglio del prodotto e relativa motivazione di reso; a tale DDT seguirà nota di accredito da parte dell'Appaltatore.

Le contestazioni delle irregolarità sono effettuate per iscritto e l'Appaltatore ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza è valutata dal RUP (Responsabile unico del Procedimento) e/o dal DEC.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a) compensazione del credito: è data facoltà ad AGECE di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- b) escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà ad AGECE di rivalersi sulla cauzione prodotta dall'Appaltatore all'atto della stipula del contratto.

Resta ferma la possibilità per l'Appaltatore di comunicare tempestivamente ad AGECE la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 giorni dalla notifica tramite comunicazione scritta e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

In presenza di ripetute inadempienze, o inadempienza ritenuta grave, AGECE avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto, ovvero di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, dandone comunicazione scritta alla controparte, al momento del verificarsi dell'evento.

AGEC potrà applicare all'Appaltatore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente (Art.1.15 del CSDP).

Art. 11 - Risoluzione – recesso – clausola risolutiva espressa

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal Capitolato e dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, AGECE potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a) revoca all'Impresa dell'autorizzazione a svolgere l'attività oggetto dell'appalto;
- b) n. 2 contestazioni formali per ripetute gravi irregolarità nell'esecuzione della fornitura, tali da compromettere il normale rifornimento dei prodotti nelle farmacie secondo quanto previsto nel Capitolato;
- c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale dell'Appaltatore delle attività per un tempo anche non consecutivo di 3 giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con AGECE;
- d) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto;
- e) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AGECE;
- f) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- g) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Appaltatore, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- h) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D. Lgs. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- i) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- j) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- k) fallimento dell'Appaltatore.

AGECE si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi

contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso AGECE avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto, non esime l'Appaltatore dal risarcimento dei danni subiti da AGECE, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. AGECE ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

AGECE si riserva, in particolare, la facoltà di recedere dal contratto in caso di modifiche normative sostanziali riguardanti, a titolo esemplificativo, il sistema di remunerazione della farmacia o le modalità di calcolo del prezzo al pubblico delle specialità medicinali di classe A e/o C, dei medicinali equivalenti (generici) di classe A e/o C. Nelle more dello svolgimento della gara per l'individuazione del contraente l'Appaltatore è comunque tenuto all'espletamento delle forniture agli stessi patti e condizioni per le categorie merceologiche per le quali la determinazione dei prezzi al pubblico non sia stata oggetto di modifica normativa. Sono altresì tenute a fornire i prodotti appartenenti alle categorie merceologiche per le quali la determinazione dei prezzi al pubblico sia stata modificata alle condizioni previste dalla nuova normativa.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso - fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5 - l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AGECE. (vedi art. 1.16 del CSDP)

Come anticipato nelle premesse, ad oggi nulla è pervenuto relativamente alla richiesta inviata al collocamento mirato e all'Informativa Antimafia pertanto, si procede alla stipula del presente contratto inserendo la clausola risolutiva che prevede la risoluzione automatica del vincolo contrattuale ove, successivamente alla stipula, emergessero dall'esito delle verifiche sopra specificate motivi ostativi.

Art. 12 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo (richiamo all'art.1.17 del CSDP). (All.15)

Art. 13 - Esecuzione in danno

In caso di inadempienza parziale, ovvero nel caso di risoluzione, AGECE potrà provvedere ad assicurare l'esecuzione della fornitura, interpellando l'impresa che segue in graduatoria, o altra impresa.

All'Appaltatore saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati ad AGECE per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso. AGECE potrà altresì procedere nei confronti dell'Appaltatore, alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi, secondo quanto prescritto nel successivo articolo.

In caso di inadempienza, AGECE non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non correttamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni (Art.1.18 del CSDP).

Art. 14 – Rifusione danni

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penali, AGECE potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa per servizi già eseguiti, ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente integrata (Art.1.19 del CSDP).

Art. 15 - Modalità di esecuzione della fornitura

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura conformemente a quanto previsto al Capitolo 2 del CSDP a cui si rimanda integralmente.

Art. 16 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si rimanda interamente ai sottoelencati articoli del CSDP, che si danno per integralmente conosciuti ed approvati:

Art. 1.5 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Art. 1.7 – Aggiornamento Prezzi

Art. 1.8 – Sospensione Della Fornitura

Art. 1.9 – Varianti

Art. 1.13 – Norme Operative Di Sicurezza

Art. 1.14 – Obblighi Di Riservatezza E Privacy

Art. 1.20 – Cambio Denominazione – Trasformazione - Fusione

Art. 1.21 - Foro Competente

Art. 1.22 – Trattamento dei dati personali

Art. 1.23 - Codice Etico E Di Comportamento E Prevenzione Della Corruzione

Art. 1.24 – Rinvio Normativo

Cap. 2 – Parte Tecnica

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale

LA STAZIONE APPALTANTE - AGECE

Il Direttore Generale – Ing. Marco Peretti

L'APPALTATORE - CEF – COOP. ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. –

Il Legale Rappresentante - Dott. Vittorino Losio